

STATUTO

Articolo 1 - Associazione “Associazione Italiana Fintech e Insurtech”

La “Associazione Italiana Fintech e Insurtech”, in breve anche “AssoFintech” o “Associazione”, di seguito regolamentata, è una libera Associazione di categoria, apartitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Milano in Via Pantano n. 2.

L'Associazione può adottare Codici e o Regolamenti con deliberazione del Consiglio Direttivo, al fine del suo ottimale funzionamento e di eventuali previsioni di legge, L'Associazione può acquisire partecipazioni in società lucrative nel solo caso in cui tale decisione permetta un perseguimento migliore degli obiettivi statutari.

L'Associazione può altresì svolgere attività commerciale, in funzione e/o a sostegno della sua primaria attività istituzionale, in ogni caso in misura non prevalente a quest'ultima e secondo la vigente normativa per gli enti non commerciali.

Potrà inoltre aderire ad organizzazioni, federazioni ed enti profit e non-profit e aprire delegazioni o uffici in Italia e all'estero. Essa può nominare rappresentanti presso agenzie o organizzazioni ove sia utile o necessario.

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione

Lo scopo dell'Associazione è quello di rappresentare l'attività delle società Fintech ed Insurtech in Italia al fine, in particolare, di analizzare le criticità del settore, dialogare con le Istituzioni sull'elaborazione normativa, promuovere la conoscenza, anche attraverso momenti comuni di divulgazione, e la crescita qualitativa del settore imprenditoriale, favorire momenti di incontro e di collaborazione tra gli associati e tra associati e portatori di interesse.

Ove richiesto dagli associati coinvolti, l'Associazione potrà, inoltre, promuovere attività finalizzate all'amichevole composizione di controversie che dovessero insorgere tra gli associati stessi.

Articolo 3 - Soci

Soci Fondatori sono quelli indicati nell'Atto Costitutivo, che hanno fondato l'Associazione.

Soci Ordinari possono essere le persone fisiche, le associazioni e le imprese di qualsiasi nazionalità, operative in Italia, impegnate o interessate ad operare nelle attività previste dallo Statuto.

Soci Onorari possono essere organizzazioni e individui di qualsiasi nazionalità, nominati dal Consiglio Direttivo in considerazione di interessi correlati o particolari meriti. Sono nominati per cooptazione e non hanno diritto di voto.

Soci Sostenitori sono individui, imprenditori, associazioni, imprese o anche i soci di cui al presente articolo, che decidono di sostenere gli scopi dell'Associazione in natura o in denaro.

Le quote associative possono essere sottoscritte da persone fisiche e/o giuridiche e da associazioni.

Modalità di iscrizione, ammontare e validità delle quote associative, per ciascuna categoria di socio, sono riportate in dettaglio in apposito Regolamento associativo di competenza del

Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Appartenenza

La richiesta di iscrizione all'Associazione, indirizzata al Consiglio Direttivo che potrà approvarla o rifiutarla, avviene mediante modulo di domanda, in forma cartacea oppure online predisposto sul sito dell'Associazione, seguendo le istruzioni stabilite nell'apposito Regolamento.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle disposizioni del presente Statuto e dei suoi Codici e Regolamenti.

L'Associazione ha il diritto di intentare azioni legali contro i soci inadempienti e di sospenderli dalla partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5 - Diritti dei Soci

I soci godono dei seguenti diritti:

partecipare alle attività dell'Associazione e utilizzare il nome e il logo dell'Associazione, in conformità con i Codici e i Regolamenti o le risoluzioni dell'Associazione;

ricevere rappresentanza e servizi istituzionali, nelle forme che saranno decise dall'Associazione; partecipare alle riunioni dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto; usufruire dei servizi messi a disposizione dell'Associazione.

Articolo 6 - Cessazione della partecipazione

Lo status di socio si perde:

- per dimissioni;
- per il mancato versamento della quota associativa;
- per espulsione.

La cessazione della partecipazione all'Associazione determina automaticamente la cessazione di eventuali incarichi interni del socio o dei suoi rappresentanti e di qualsiasi rappresentatività presso Enti terzi qualora la stessa sia scaturita su proposta dell'Associazione, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

- Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea dei Soci Fondatori;
- Assemblea Generale;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato Esecutivo;
- Comitato Scientifico;
- Advisory Board;
- Organo di controllo.

Articolo 8 - Assemblea dei soci Fondatori

L'Assemblea dei soci Fondatori:

elabora le modifiche allo Statuto e le propone all'Assemblea Generale per l'approvazione; dirime le controversie tra i soci.

L'Assemblea dei soci Fondatori, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è composta dai rappresentanti dei soci Fondatori, che potranno esprimere il diritto di voto a condizione che rispettino i propri obblighi statutari e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio Fondatore dell'Assemblea dispone di un voto, non delegabile, e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Articolo 9 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

propone punti programmatici di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo; discute la realizzazione degli obiettivi statutari e le eventuali questioni di carattere generale; propone orientamenti generali; propone questioni che hanno bisogno di considerazione da parte dell'Assemblea; approva, a maggioranza assoluta dei votanti, le modifiche allo Statuto proposte dall'Assemblea dei Soci Fondatori; e legge il Presidente e su proposta di quest'ultimo nomina il Revisore dei Conti;

approva la proposta di bilancio consuntivo redatta dal Consiglio Direttivo;

delibera lo scioglimento dell'Associazione a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea Generale è formata dai soci Fondatori e dai soci Ordinari, nonché, in caso di soci aventi personalità giuridica (associazioni, società, altre organizzazioni) dalle persone fisiche da questi ultimi delegate come da Regolamento vigente.

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti dei soci, che potranno esprimere il diritto di voto a condizione che rispettino i propri obblighi statutari e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Ogni socio dispone di un voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio della stessa categoria, con delega scritta. Ogni socio partecipante alla riunione ha diritto a rappresentare non più di un altro socio.

Articolo 10 - Svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea - Generale o dei Soci Fondatori - si riunisce su convocazione del Presidente:

- almeno una volta l'anno;
- in seguito alla richiesta del 40% dei soci;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data della riunione all'indirizzo e-mail che il socio ha comunicato all'Associazione.

In caso di urgenza espressa e motivata, il termine per la convocazione può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

I soci possono partecipare attraverso sistemi di comunicazione audio o video, a condizione che siano adottate misure adeguate per verificare l'identità di chi partecipa e per garantire la loro piena ed efficace partecipazione.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti e sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione e per l'esecuzione delle direttive del Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio del quinto anno successivo alla sua elezione ed è rieleggibile.

Il Presidente può delegare poteri ai Consiglieri ed al personale per le attività di routine e/o amministrative, nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento delle sue mansioni il Presidente può altresì delegare poteri specifici ad uno o più Vice Presidenti, ad un Segretario Generale e ad un Tesoriere disciplinando anche la durata dei rispettivi incarichi.

In caso di inabilità conclamata, decadenza, dimissioni o morte del Presidente, il Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vice Presidenti) assume la reggenza pro-tempore per lo svolgimento dell'attività ordinaria e convoca, entro 10 giorni dalla notizia di decadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo per prendere atto della situazione ed indire il processo di elezione del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo secondo Regolamento per le elezioni.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno tre Consiglieri, di cui uno o più possono assumere, su proposta del Presidente, approvata dallo stesso Consiglio Direttivo, la qualifica di Vice Presidente, dal Segretario Generale, con diritto di voto, scelto dal Presidente dell'Associazione che resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

L'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente è disciplinata nell'apposito Regolamento. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio del quinto anno successivo alla loro elezione, e sono rieleggibili.

In caso di decadenza per dimissioni, inabilità conclamata, morte di un Consigliere, gli subentra il successivo in lista. Ove la lista sia giunta ad esaurimento, su mandato del capolista candidato Presidente verrà cooptato un socio a sua scelta, avente i requisiti di candidabilità.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno quattro volte all'anno o comunque su richiesta motivata da parte di almeno tre Consiglieri.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e deve essere inviata all'indirizzo e-mail dei componenti, almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo che sia totalitario.

In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, ulteriormente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti e siano state adottate dalla maggioranza dei presenti. Ciascun componente dispone di un voto; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

formula la strategia a breve e medio termine dell'Associazione e predispone il programma delle attività;

valuta e realizza le politiche generali e il programma delle attività proposte da parte dell'Assemblea Generale;
dirige le attività dell'Associazione e ne verifica i risultati;
approva le linee guida, le direttive, Codici e Regolamenti dell'Associazione;
nomina il Comitato Esecutivo, il Comitato Scientifico e l'Advisory Board;
nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di Lavoro, Comitati Tecnici per scopi e progetti specifici;
sovrintende alla gestione dei fondi dell'Associazione;
elabora il bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci Ordinari;
svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 13 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e da almeno tre membri scelti all'interno del Consiglio Direttivo; esso può essere allargato, anche temporaneamente, in chiave opportunistica a soggetti portatori di particolari competenze in base alle materie da trattare.

Le deliberazioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti e siano state adottate dalla maggioranza dei presenti. Ciascun componente dispone di un voto; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio del quinto anno successivo alla nomina e i suoi membri sono rieleggibili.

Il compito del Comitato Esecutivo è dare esecuzione agli indirizzi a breve termine del Consiglio Direttivo ed i suoi membri garantiscono disponibilità e impegno nel condurre tempestivamente i propri incarichi.

Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da almeno tre membri anche non soci, e resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio del quinto anno successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Comitato Scientifico si occupa di attività di ricerca, analisi e studio, con finalità di consolidamento e dello scambio delle best practices.

Articolo 15 - Advisory Board

L'Advisory Board è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e da almeno tre membri scelti fra professionisti, studiosi o altre personalità di comprovata esperienza, rappresentanti del mondo delle imprese, delle università e delle istituzioni sia italiane che estere.

Il Board ha il compito di consigliare gli Organi dell'Associazione in merito alle strategie ed alle attività da questa intraprese, si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, i suoi membri restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Assemblea Generale ha la facoltà di nominare un Organo di controllo, sia monocratico che collegiale, oppure ne ha l'obbligo ove ricorrano i requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare per facoltà o per obbligo (al superamento dei limiti previsti per Legge) la revisione legale dei conti ed in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e redige verbali periodici oltre ad una relazione annuale da allegare al bilancio dell'Associazione.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed il suo incarico può essere rinnovato per ulteriori due volte.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Fondi dell'Associazione

L'Associazione gestisce un fondo composto da:

quote associative e contributi;

entrate derivanti da progetti dell'Associazione, sia istituzionali che, ove consentito, commerciali;

proventi derivanti da investimenti;

beni acquisiti o donati all'Associazione.

Il fondo sarà gestito allo scopo di sostenere le operazioni della Associazione e al fine di ottenere la massima efficienza nella gestione dei costi.

Il fondo comune non può essere distribuito e quindi il socio, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, non può richiederne la restituzione delle quote.

L'Associazione non può distribuire utili.

Articolo 18 - Bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, corredato di eventuale relazione dell'Organo di controllo e bilancio sociale, e viene approvato dalla Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 19 - Sanzioni

I soci che abbiano violato le prescrizioni del presente Statuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- La Censura scritta e motivata da parte del Presidente dell'Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

- La Sospensione da ogni attività sociale (compresa la partecipazione a riunioni e il diritto di voto) per un periodo non superiore a sei mesi;
- La Decadenza dei rappresentanti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi o di rappresentanza esterna per conto dell'Associazione;
- L'Espulsione, in caso di morosità o di altra violazione grave degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Codici o dai Regolamenti. L'espulsione è approvata a maggioranza di due terzi del Consiglio Direttivo.
- Le sanzioni sono decise dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea dei Soci Ordinari può nominare un Collegio di Probiviri, anche non soci, ed in tal caso delegare a detto Collegio l'attività sanzionatoria.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.